



COMUNE DI TERME VIGLIATORE

(Città metropolitana di Messina)

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con D.P.R. del 14/03/2025, ai sensi dell'art. 252 del d.lgs.n. 267/2000)

Verbale di deliberazione n.24 del 13 ottobre 2025

OGGETTO: Procedura semplificata per la gestione dell'indebitamento pregresso ex art. 258 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267. Individuazione dei criteri per la transazione dei debiti.

L'anno duemilaventicinque il giorno 13 del mese di Ottobre, alle ore 11.00 e ss. nella Sede comunale si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Terme Vigliatore nelle persone dei Sigg.:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
Dr. Lucio Catania	Presidente	X	
Dr.ssa Maria Leopardi	Componente	X	
Dr. Antonio Coppolino	Componente	X	

e con la partecipazione della Sig.ra Maria Presti, nella qualità di segretario verbalizzante.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione,

PREMESSO CHE

- il Comune di Terme Vigliatore, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 24 dicembre 2024, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con D.P.R. in data 14 Marzo 2025 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- il citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione, nelle seguenti date:
 - Dr Lucio Catania, tramite Pec del 24/03/2025;
 - Dr.ssa Maria Leopardi, *brevi manu* il 21/03/2025;
 - Dr Antonio Coppolino, *brevi manu* in data 21/03/2025.
- ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la Commissione straordinaria di liquidazione in data 31 marzo 2025 si è regolarmente insediata presso il Comune di Terme Vigliatore eleggendo quale presidente il Dr. Lucio Catania.
- con deliberazione n. 2 del 31/03/2025 è stato dato avviso in ordine all'avvio della procedura di rilevazione delle passività, con invito ai creditori, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del TUEL,

a presentare, entro il termine di 60 giorni, apposita istanza atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;

VISTI

- l'articolo 252, comma 4 del TUEL, in base al quale l'Organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'art. 254, comma 3 del TUEL, secondo il quale nel piano di rilevazione della massa passiva sono compresi:
 - ❖ i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all' art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
 - ❖ i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'art. 248, comma 2;
 - ❖ i debiti derivanti da transazioni compiute dall' Organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7;

RICHIAMATA

- la propria deliberazione n. 2 del 31/03/2025 avente ad oggetto: "Dissesto finanziario – Piano di lavoro – adempimenti preliminari" mediante la quale si è provveduto all'avvio della procedura di rilevazione delle passività del Comune di Terme Vigliatore mediante approvazione dell'avviso pubblico, del modello di istanza e comunicato stampa, prevedendo il termine di presentazione del 30/05/2025;
- la propria deliberazione n. 9 del 26/05/2025, mediante la quale sono stati prorogati i termini di presentazione delle istanze di insinuazione a massa passiva, al 29 giugno 2025;

DATO ATTO CHE

- gli avvisi per la presentazione delle domande di inserimento a massa passiva sono stati pubblicati all'Albo Pretorio on-line del Comune di Terme Vigliatore e ampiamente diffusi sulla stampa regionale e locale, nonché tramite manifesti affissi sul territorio comunale;
- Con propria nota è stata trasmessa all'Amministrazione comunale la deliberazione n. 16 del 12/09/2025, avente ad oggetto: "Proposta di adesione procedura semplificata di liquidazione di cui all'art. 258", all'interno della quale è stato riportato l'ammontare di tutti i debiti censiti, in base alle istanze creditorie pervenute a quella data, quantificate in € 19.593.824,72 (di cui appaiono vincolate somma per € 2.891.122,89);

DATO ATTO, altresì,

- che l'inclusione delle richieste pervenute nell'importo dei debiti censiti non costituisce riconoscimento del debito e non fa insorgere in capo al richiedente alcun diritto a percepire, integralmente o parzialmente, la somma richiesta;

Handwritten signatures and initials in black ink, located on the right margin of the document. There are three distinct marks, possibly representing different officials or a sequence of approvals.

- che si tratta di importi suscettibili di variazione in base a dettagliate e approfondite istruttorie (comprehensive di eventuali richieste di integrazioni) finalizzate ad accertare l'inammissibilità o l'ammissibilità, totale o parziale, del credito;

PRESO ATTO che, con deliberazione di Giunta comunale n. 128 del 29 settembre 2025, esecutiva ai sensi di legge, l'Ente ha aderito alla proposta della modalità semplificata di liquidazione, come prevista dall'art. 258, comma 1, del D. Lgs 267/2000, formalizzando l'impegno a reperire ed a *"mettere a disposizione dell'Organo di liquidazione le risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare la massa passiva da transigere, tra cui anche i proventi da alienazione dei beni patrimoniali disponibili, individuati sulla base dell'inventario dei beni dell'Ente, di qualsiasi atto o scrittura patrimoniale, delle risultanze del catasto o di altri pubblici uffici, nonché di ogni altra risultanza scritta o verbale ed inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni immobili, che l'Amministrazione avrà cura di adottare nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 58 del D.L. 112 del 25.06.2008, convertito in L. n. 133 del 6.08.2008."*

RICHIAMATI l'art. 258 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso, che prevede:

- comma 3 – *"L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla conoscenza della accettazione della transazione. A tal fine, ..., propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione esclusivamente per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi";*
- comma 4 – *"L'Organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio";*



VISTI

- il Titolo VIII, capi II e III, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
- la legge costituzionale n. 3/2001;
- l'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legge n. 80 del 29marzo 2004, convertito con legge n.140 del 28 maggio 2004;
- l'art. 31, comma 15, della legge n. 27.12.2002, n. 289;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378, di approvazione del regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;

- la Circolare del Ministero dell'Interno 20 settembre 1993, n. F.L. 21/93;

RITENUTO

- di dover procedere alla fissazione dei criteri e delle procedure utili a dare inizio alle attività di liquidazione della massa passiva con le risorse finanziarie già a disposizione;
- di evidenziare che i crediti, a tal fine considerati, saranno quelli regolarmente documentati e caratterizzati dai requisiti di ammissibilità previsti per legge e trattati seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle relative istanze, come risultanti dalla protocollazione generale dell'Ente;
- di dover approvare uno schema di transazione utile a definire transattivamente i crediti ammissibili, con somme al lordo di ogni onere fiscale e/o contributivo e accessorio, nel quale deve essere specificata la "rinuncia ad ogni altra pretesa" da parte del creditore in caso di accettazione;
- che le previsioni di cui al richiamato art. 258, comma 3, tenuto conto degli esercizi finanziari a cui si riferiscono i crediti da liquidare e l'entità presumibile delle risorse che potranno esser messe a disposizione dell'O.S.L. da parte dell'Amministrazione comunale, possano trovare concretezza, proponendo ai creditori ammessi al passivo una transazione secondo le seguenti percentuali:

- 45% per i crediti risalenti all'esercizio finanziario 2011 e successivi;
- 55% per i crediti risalenti agli esercizi finanziari 2010 e precedenti;

DATO ATTO CHE al fine dell'individuazione dell'esercizio finanziario di riferimento verrà assunta la data in cui è sorta l'obbligazione giuridica, ovvero, in mancanza, la data in cui si è verificato il fatto pur se accertato, anche con provvedimento giurisdizionale, in data successiva;

A voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

Procedere alla determinazione dei criteri e delle procedure utili alla definizione transattiva dei debiti ed alla liquidazione della massa passiva mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, con le seguenti modalità:

- 1) Richiamare quanto specificato in narrativa;
- 2) Ai fini della trattazione delle istanze di insinuazione a massa passiva sarà seguito l'ordine cronologico di ricezione, come risultante al protocollo generale dell'Ente, proponendo ai titolari dei crediti - purché regolarmente documentati, certificati dai competenti uffici comunali e caratterizzati dai requisiti di ammissibilità previsti dalla legge - la definizione transattiva, ad eccezione dei crediti eventualmente vantati dall'Amministrazione comunale nei confronti della gestione liquidatoria, che verranno, se esistenti, trattati per ultimi;
- 3) I crediti del personale dipendente, relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che, ai sensi dell'art. 258, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000, sono liquidati per intero e verranno erogati all'Amministrazione/datore di lavoro, sulla base delle

richieste cumulative presentate dalla medesima al protocollo generale, con corredo di apposite certificazioni, come da specifiche indicazioni impartite da questo Organismo Straordinario di Liquidazione.

- 4) I creditori che non abbiano presentato istanza di ammissione alla massa passiva saranno destinatari di una proposta di transazione, in base alla anzianità del credito, successivamente ai creditori istanti, previa comunicazione dell'esito dell'istruttoria per le istanze non ammesse integralmente;
- 5) Determinare le percentuali di cui al richiamato art. 258, comma 3, del TUEL nella seguente misura:
 - 45% per i crediti risalenti all'esercizio finanziario 2011 e successivi;
 - 55% per i crediti risalenti agli esercizi finanziari 2010 e precedenti,specificando che, al fine della individuazione del periodo di riferimento, verrà preso in considerazione l'esercizio finanziario in cui l'obbligazione giuridica è sorta o si è manifestato il fatto, pur se accertato, anche con provvedimento giurisdizionale, in data successiva.
- 6) Proporre la transazione secondo gli schemi allegati alla presente sub lettere "A", "B", "C" e "D".
- 7) Dare avvio alle proposte di transazione per i crediti ammissibili alla gestione liquidatoria ed ai conseguenti pagamenti per le transazioni che verranno definite con esito positivo, nella misura delle risorse finanziarie messe a disposizione dall'Amministrazione. In caso di esito negativo della proposta di transazione, l'Organismo straordinario di liquidazione provvederà ad effettuare i previsti accantonamenti, nella misura di cui all'art. 258, comma 4, del TUEL.
- 8) Dare atto che:
 - si provvederà a contattare gli interessati per proporre la definizione transattiva del credito vantato mediante nota a mezzo pec o raccomandata o invito formale presso gli Uffici dell'Organismo straordinario di liquidazione;
 - il creditore sarà chiamato a transigere i propri crediti e dovrà accettare entro 30 giorni dalla data di ricezione della proposta transattiva. In caso di accettazione della predetta proposta, il creditore dovrà sottoscrivere rinuncia ad ogni altra pretesa, inclusi interessi e oneri accessori;
 - decorso infruttuosamente il termine sopra indicato, si potrà provvedere ad effettuare l'accantonamento, così come disposto dall'art. 258, comma 4 del TUEL;
 - la Commissione provvederà al relativo pagamento, entro trenta giorni dall'accettazione della transazione fatte salve le prescritte verifiche di regolarità contributiva e fiscale.



La presente deliberazione, dichiarata *ex lege* immediatamente esecutiva sensi dell'art. 4, comma 6, del DPR 24.08.1993, n. 378, verrà pubblicata all'albo pretorio *on line* ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

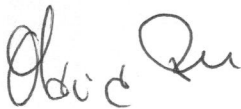
La presente deliberazione è trasmessa:

- Al Sindaco;
- Al Presidente del Consiglio comunale;
- Al Presidente del Collegio dei revisori dei conti
- Al Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale, Ufficio Risanamento degli Enti Dissestati;
- Al Prefetto di Messina;
- Al Servizio informatico per la pubblicazione nella sezione del sito istituzionale dell'Ente dedicata alla Commissione Straordinaria di Liquidazione;

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario verbalizzante

(Sig.ra Maria Presti)



La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Dr. Lucio Catania

Dott.ssa Maria Leopardi

Dr. Antonio Coppolino

